



Cod. H20/P2
Cod. CT/ac
Circolare n.37

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 000368
Data: 13/04/2022

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

**OGGETTO: Convocazione Conferenza Nazionale degli Ordini –
Roma, 12 e 13 maggio 2022.**

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la convocazione di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)

Il Vicepresidente

(Tiziana Campus)

All.: c.s.



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.
Al Vicepresidente C.N.A.P.P.C.
Tiziana Campus
Al Coordinatore del Dipartimento Interni
Tiziana Campus
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Francesco Miceli

Roma, 8 aprile 2022

OGGETTO: **Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – Urgente**

L'Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini, con la partecipazione di Tiziana Campus Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, convoca la Conferenza degli Ordini urgente che si terrà:

***giovedì 12 maggio 2022
Roma, sede da definire
e tramite collegamento a distanza***

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Ore 10,00 Registrazione dei partecipanti
Ore 10,30 Introduzione dei lavori da parte dell'Ufficio di Presidenza

Relazione del Vicepresidente Tiziana Campus

1° Punto O.d.G. **Circolare n. 29: comunicazione candidatura Presidente Miceli**
Intervento Presidente arch. Francesco Miceli
Dibattito

2° Punto O.d.G. **Mozione in merito alla necessità di adottare misure urgenti, da parte del CNAPPC, per salvaguardare la piena operatività del Consiglio Nazionale nella fase transitoria, a seguito della sospensione del Presidente**
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito

3° Punto O.d.G.

**Azioni in corso sui temi contingenti urgenti
(PNRR, Superbonus, Caro Materiali, etc.)**

*Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito*

Ore 13,00

Light lunch

Ore 14,30

Ripresa dei Lavori

4° Punto O.d.G.

Resoconto delle attività del CNAPPC ad un anno dalle elezioni

*Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito*

5° Punto O.d.G.

Monitoraggio dei gruppi di lavoro

*Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito*

Ore 18,00

Chiusura dei Lavori

Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.
Al Vicepresidente C.N.A.P.P.C.
Tiziana Campus
Al Coordinatore del Dipartimento Interni
Tiziana Campus
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Francesco Miceli

Roma, 12 aprile 2022

OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

L'Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini, con la partecipazione di Tiziana Campus Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, convoca la Conferenza degli Ordini che si terrà:

***venerdì 13 maggio 2022
Roma, sede da definire
e tramite collegamento a distanza***

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 Introduzione dei lavori da parte dell'Ufficio di Presidenza

Relazione del Vicepresidente Tiziana Campus

1° Punto O.d.G. **Focus sui temi urgenti**
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattiti ed eventuali votazioni

2° Punto O.d.G. Presentazione mozioni
27.1-2-3-4-5 - Piattaforma gestionale crediti formativi professionali
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali delegati
Dibattito ed eventuale votazione della mozione 27.1-2-3-4-5

- 3° Punto O.d.G. Presentazione mozione
28 - Impegno politico e cariche di rappresentanza nel sistema Ordinario - Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali delegati
Dibattito ed eventuale votazione della mozione 28
- 4° Punto O.d.G. Presentazione mozione
29 - Emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali delegati
Dibattito ed eventuale votazione della mozione 29
- Ore 13,00 Light lunch
Ore 14,30 Ripresa dei Lavori
- 5° Punto O.d.G. Presentazione mozione
30 - PNRR, Concorsi e centralità del progetto
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali delegati
Dibattito ed eventuale votazione della mozione 30
- 6° Punto O.d.G. Presentazione mozioni
31 - LLPP - Adempimenti in capo al DL - mancato riconoscimento del corrispettivo
34 - Linee guida per la redazione del PFTE da porre a base dell'affidamento dei contatti pubblici del PNRR e del PNC
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali delegati
Dibattito ed eventuale votazione delle mozioni 31 e 34
- 7° Punto O.d.G. Presentazione mozione
32 - Centro servizi - Agevolazioni per Ordini provinciali - Centrale Unica di Committenza
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali delegati
Dibattito ed eventuale votazione della mozione 32
- 8° Punto O.d.G. Presentazione mozione
33 - ONSAI - Intervento censore verso gli Enti Pubblici
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali delegati
Dibattito ed eventuale votazione della mozione 33
- 9° Punto O.d.G. Presentazione mozione
35 - Proposta di modifica - Aggiornamento professionale continuo
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali delegati
Dibattito ed eventuale votazione della mozione 35
- 10° Punto O.d.G. Presentazione mozione
36 - Rete Tecnica delle Professioni, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Professioni Italiane
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali delegati
Dibattito ed eventuale votazione della mozione 36

- 11° Punto O.d.G. Presentazione mozioni
37 - Competenze professionali
38 - Commissioni locali per il paesaggio
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali delegati
Dibattito ed eventuale votazione delle mozioni 37 e 38
- 12° Punto O.d.G. **Comunicazione Consulta Regionale Lombarda degli OAPPC**
Prot. n. 4-2 del 06.04.2022
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito
- 13° Punto O.d.G. **Comunicazione OAPPC Verona prot. n. 2022/01047-U del 06.04.2022**
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito
- 14° Punto O.d.G. **Question Time**
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
- 15° Punto O.d.G. **Free Time**
- Ore 18,00 Chiusura dei Lavori

Precisazioni inerenti alle giornate del 12 e 13 maggio 2022

- *Informazioni logistiche, dati tecnici e modulo di adesione saranno trasmessi prima possibile.*
- *In allegato sono riportati i testi delle mozioni in trattazione che si riterranno approvate con il raggiungimento di voti favorevoli pari al 50% +1 degli aventi diritto; tali testi sono altresì pubblicati al link <https://app.box.com/v/architetti>.*
- *Il report della DCR preparatoria alla Conferenza Nazionale in oggetto sarà pubblicato prima possibile al medesimo indirizzo <https://app.box.com/v/architetti>.*
- *Gli emendamenti alle mozioni ed i quesiti al Consiglio Nazionale per il Question Time dovranno pervenire all'indirizzo interni@cnappc.it entro le ore 12 del 05/05/2022.*
- *Al termine della discussione di ogni mozione, sulla base di quanto emerso, sarà valutato se procedere alla votazione della mozione stessa oppure se rimandare l'argomento all'ulteriore approfondimento da parte dei Gruppi di Lavoro.*
- *Le numerose votazioni previste si effettueranno ai sensi del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini.*
- *Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del DL 18/2020, il voto deve comunque essere espresso dal Presidente o da suo delegato esclusivamente in forma palese anche per chi è collegato a distanza.*

Cordialmente
L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



Spett.le
Ufficio di Presidenza
interni@cnappc.it

e p.c. Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
Via Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma
direzione@cnappc.it

Prot. 292/2022

Oggetto: Richiesta convocazione CNO con urgenza.

È stata recapitata, a tutti gli Ordini, la circolare 29 ove il Presidente Nazionale Francesco Miceli annunciava la propria candidatura a Sindaco della Città Di Palermo.

La comunità degli architetti, il mondo ordinistico e tutta la filiera dell'edilizia e dell'architettura, in Italia, stanno vivendo una contingenza assai complicata, che vedrà, nei prossimi mesi se non settimane, definirsi partite chiave quali la proroga del superbonus per le unifamiliari, l'atterraggio del PNRR, il nuovo testo unico per l'edilizia, la spinosa questione del caro materiali che sta bloccando molti cantieri etc. etc.

È evidente che in un simile frangente, gli architetti Italiani devono essere rappresentati ai tavoli politici con la massima autorevolezza possibile, derivante da una rappresentatività pienamente legittimata.

Al fine dunque di chiarire questo delicatissimo passaggio, si chiede una convocazione urgente della Conferenza Nazionale degli Ordini, anche in modalità telematica, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1.CIRCOLARE N° 29: comunicazione candidatura Presidente Miceli.
2. Mozione in merito alla necessità di adottare misure urgenti, da parte del CNAPPC, per salvaguardare la piena operatività del Consiglio Nazionale nella fase transitoria, a seguito della sospensione del Presidente.
- 3.Azioni in corso sui temi contingenti urgenti (PNRR, Superbonus, Caro Materiali, etc.).
- 4.Resoconto delle attività del CNAPPC ad un anno dalle elezioni.
5. Monitoraggio dei gruppi di lavoro.

Firme

Ordine Architetti PPC di Agrigento	Arch. R. La Mendola
Ordine Architetti PPC si Ancona	Arch. V. Caravaggi Vivian
Ordine Architetti PPC di Arezzo	Arch. A. Giorgeschi
Ordine Architetti PPC di Avellino	Arch. E. Petecca
Ordine Architetti PPC di BAT (Barletta, Andria, Trani)	Arch. P. D'Addato
Ordine Architetti PPC di Belluno	Arch. F. De Battista
Ordine Architetti PPC di Bologna	Arch. M. Filippucci

Ordine Architetti PPC di Bolzano	Arch. W. Thaler
Ordine Architetti PPC di Brindisi	Arch. M. Marinazzi
Ordine Architetti PPC di Cagliari	Arch. M. Casciù
Ordine Architetti PPC di Caltanissetta	Arch. P. Campa
Ordine Architetti PPC di Campobasso	Arch. A. Izzi
Ordine Architetti PPC di Caserta	Arch. R. Cecoro
Ordine Architetti PPC di Catanzaro	Arch. E. Corapi
Ordine Architetti PPC di Chieti	Arch. D. Schiazza
Ordine Architetti PPC di Cosenza	Arch. P. Costabile
Ordine Architetti PPC di Cremona	Arch. M. Visone
Ordine Architetti PPC di Crotone	Arch. F. Livadoti
Ordine Architetti PPC di Enna	Arch. S. Fazzi
Ordine Architetti PPC di Fermo	Arch. A. Coscia
Ordine Architetti PPC di Firenze	Arch. M. Fagnoni
Ordine Architetti PPC di Forlì-Cesena	Arch. C. Fabbri
Ordine Architetti PPC di Frosinone	Arch. P. Vecchio
Ordine Architetti PPC di Genova	Arch. R. Miselli
Ordine Architetti PPC di Gorizia	Arch. M. Maricchio
Ordine Architetti PPC di Grosseto	Arch. S. Giommoni
Ordine Architetti PPC di Imperia	Arch. P. Muratorio
Ordine Architetti PPC di Isernia	Arch. F. Dituri
Ordine Architetti PPC di La Spezia	Arch. M. Alì
Ordine Architetti PPC di Latina	Arch. M. Rosolini
Ordine Architetti PPC di Lecce	Arch. T. Marcucci
Ordine Architetti PPC di Livorno	Arch. M. Niccolini
Ordine Architetti PPC di Lucca	Arch. F. Nardini
Ordine Architetti PPC di Massa Carrara	Arch. F. Uzzo
Ordine Architetti PPC di Matera	Arch. G. Buonsanti
Ordine Architetti PPC di Messina	Arch. P. Falzea
Ordine Architetti PPC di Modena	Arch. S. Cattinari
Ordine Architetti PPC di Napoli	Arch. L. Di Mauro
Ordine Architetti PPC di Pescara	Arch. A. D'Alonzo

Ordine Architetti PPC di Piacenza	Arch. L. Mazzocchi
Ordine Architetti PPC di Pisa	Arch. P. Bongiovanni
Ordine Architetti PPC di Pistoia	Arch. S. Zarrini
Ordine Architetti PPC di Potenza	Arch. G. Leon
Ordine Architetti PPC di Prato	Arch. L. Teklè
Ordine Architetti PPC di Ragusa	Arch. S. Scollo
Ordine Architetti PPC di Ravenna	Arch. R. Rava
Ordine Architetti PPC di Reggio Calabria	Arch. I. Tassone
Ordine Architetti PPC di Reggio Emilia	Arch. A. Rinaldi
Ordine Architetti PPC di Rimini	Arch. G. Marangelli
Ordine Architetti PPC di Roma	Arch. A. Panci
Ordine Architetti PPC di Sassari	Arch. P. Peru
Ordine Architetti PPC di Savona	Arch. M. Sacco
Ordine Architetti PPC di Siena	Arch. N. Valente
Ordine Architetti PPC di Siracusa	Arch. S. Di Giacomo
Ordine Architetti PPC di Taranto	Arch. P. Bruni
Ordine Architetti PPC di Trento	Arch. M. Giovanazzi
Ordine Architetti PPC di Treviso	Arch. M. Pagani
Ordine Architetti PPC di Trieste	Arch. G. Bloccari
Ordine Architetti PPC di Udine	Arch. P. Bon
Ordine Architetti PPC di Venezia	Arch. R. Beraldo
Ordine Architetti PPC di Vercelli	Arch. M. Marinotti
Ordine Architetti PPC di Vibo Valentia	Arch. F. Foti



CONSULTA
REGIONALE LOMBARDA
DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via Solferino 19, 20121 Milano
tel. 02 29002174 - fax 02 63618903
e-mail: segreteria@consulta-al.it
www.consultalombardia.archiworld.it
C.F. 11361640151

E-MAIL

Spett.li

Consiglio Nazionale Architetti PPC

Via Santa Maria dell'Anima 10

00186 Roma

direzione@cnappc.it

e

Ufficio di Presidenza

interni@cnappc.it

Milano, 6 aprile 2022

Prot. n° 4-2

Oggetto: Promozione e avanzamento di obiettivi e azioni prioritarie del CNAPPC

Alla luce delle ultime iniziative intraprese da parte del Presidente Francesco Miceli e della necessità di un rafforzamento delle attività coordinate del sistema ordinistico di livello territoriale e nazionale, la Consulta Regionale Lombarda sintetizza qui alcuni punti fermi sulla situazione attuale e sulle urgenze, che ritiene necessari affrontare.

È evidente che le recenti crisi economica, ambientale, sociale dei nostri territori, hanno interessato pesantemente anche il nostro mondo professionale e ordinistico di architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, ponendo in rilievo nuovi e antichi problemi del nostro lavoro e del nostro ruolo nella società.

Se, come riteniamo ed è stato più volte sottolineato, l'Architettura è cultura e bene comune, il CNAPPC, le Consulte e Federazioni, gli Ordini territoriali, sono chiamati ora ad un maggiore impegno per rispondere alle questioni contingenti e in atto, con risposte e azioni semplici e concrete, in modo coerente con tale visione sul nostro ruolo nella società e sul contributo che possiamo offrire nell'attuale situazione.

In questo contesto il CNAPPC ha e deve mantenere un ruolo fondamentale e decisivo in termini di autorevole rappresentanza ai tavoli politici ed istituzionali, e di analisi, sintesi, sviluppo e soluzione delle tematiche urgenti a livello ordinistico e della professione.



In ragione di tali premesse le attività e i progetti impostati dal CNAPPC non devono interrompersi, ma procedere con continuità e con nuovo e forte impegno, sulla base del programma e dei contributi da parte degli Ordini territoriali, delle Consulte e Federazioni.

A tal fine occorre prioritariamente una concretizzazione del lavoro predisposto, svolto ed in corso di realizzazione, ed una risposta reale e pragmatica alle questioni poste dagli Ordini e dagli iscritti, anche relativamente alle funzioni di servizio svolte dal CNAPPC.

Le problematiche derivanti dalla scelta del Presidente Miceli, vanno risolte rapidamente.

Per questi motivi, in una logica costante di interconnessione e interlocuzione sulle attività e sui risultati, chiediamo che nella prossima Conferenza Nazionale degli Ordini, già fissata, sia dato ampio spazio alle risoluzioni sui temi della promozione, sistematizzazione e avanzamento di obiettivi e azioni prioritarie del CNAPPC.

Per una migliore organizzazione e ottimizzazione dei lavori della CNO chiediamo anche la predisposizione da parte del Consiglio Nazionale di un documento sulle attività svolte e programmate, da inviare preventivamente agli Ordini territoriali.

Ordine Architetti PPC di Bergamo La Presidente Arch. Alessandra Boccalari

Ordine Architetti PPC di Brescia Il Presidente Arch. Stefano Molgora

Ordine Architetti PPC di Como La Presidente Arch. Margherita Mojoli

Ordine Architetti PPC di Lecco Il Presidente Arch. Anselmo Gallucci

Ordine Architetti PPC di Mantova Il Presidente Arch. Cristiano Guernieri

Ordine Architetti PPC di Milano Il Presidente Arch. Federico Aldini

Ordine Architetti PPC di Monza e Brianza La Presidente Arch. Michela Locati

Ordine Architetti PPC di Pavia Il Presidente Arch. Gian Luca Perinotto

Ordine Architetti PPC di Sondrio Il Presidente Arch. Gianmatteo Romegialli

il Segretario

arch. Cristiano Guernieri

il Presidente

arch. Gian Luca Perinotto



Spettabile **Ufficio di Presidenza**
Consiglio Nazionale A.P.P.C.

Oggetto **Richiesta di dimissioni Presidente**

Con riferimento all'oggetto, ed esaminata la circolare n° 29 del 28/03/20221 con la quale il nostro Presidente Nazionale comunica l'accettazione della candidatura alle prossime elezioni amministrative della città di Palermo si ritiene opportuno porre l'attenzione di tutto il consiglio di Presidenza e dell'intero Consiglio Nazionale su quanto dichiarato:

- 1 accettazione di una candidatura elettorale nel pieno mandato di presidenza di un Consiglio Nazionale che rappresenta oltre 150.000 iscritti;
- 2 momentaneo congelamento/astensione delle funzioni di Presidente in attesa dell'esito elettorale.

Riprendendo quanto già espresso dalla Federazione Architetti Toscani congiuntamente all'Ordine di Firenze e di Pisa si ribadisce l'assoluta contrarietà alla manifestata intenzione di non lasciare la posizione ricoperta in attesa di una futura e non certa elezione. Tutto questo sebbene possa apparire non inopportuno e incompatibile da un punto di vista meramente amministrativo, a nostro avviso determina una totale mancanza di considerazione del ruolo affidatogli da tutti gli iscritti d'Italia che riponevano la fiducia in questo Consiglio Nazionale come un'importante occasione di rinascita e di riferimento per la professione.

Tale decisione certamente rappresenta l'esatto contrario di quanto affermato nella circolare n° 29 del CNAPPC in quanto viene totalmente meno l'interesse verso la comunità degli architetti p.p.c. italiani.

Inoltre riteniamo che un Presidente Nazionale che è espressione di tutti i professionisti d'Italia appartenenti a tutte le varie componenti politiche non possa e non debba



ORDINE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA
DI VERONA

schierarsi politicamente e debba invece esercitare il ruolo istituzionale affidatogli in maniera libera e a servizio di tutti.

Per tutte queste ragioni, pur rispettando la scelta effettuata, codesto Consiglio nella seduta del 04/04/2022 verbale n° 21 richiede le dimissioni immediate dalla carica di Presidente e di Consigliere nazionale.

Distinti saluti

Il Presidente

Dott. Arch. Matteo Faustini



Ferrara, 29 Marzo 2022

Prot. N. 253./2022

Spett.le
DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE REGIONALE
presso
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.

Per mail: interni@cnappc.it

OGGETTO: Argomento da sottoporre a trattazione nella prossima Delegazione Consultiva

Con la presente siamo a richiedere a codesta spettabile Ufficio di Presidenza di voler trattare nella prossima Delegazione Consultiva su base regionale, **l'argomento della dismissione della Piattaforma per la gestione dei crediti formativi IM@teria.**

Dopo aver segnalato in data 14.02.2022 la problematica della gestione degli accreditamenti per gli eventi organizzati degli Enti Terzi senza ricevere alcuna risposta, perviene comunicazione da parte di Ufficio Web nella quale si informa del NON rinnovo del contratto con il Consiglio Nazionale Architetti e la disponibilità a sottoscrivere con gli Ordini locali una convenzione provinciale per il proseguimento del servizio da loro fornito.

Poiché dal Consiglio Nazionale ad oggi alcuna comunicazione ufficiale è pervenuta al riguardo, si esprime preoccupazione sul proseguimento del corretto trasferimento dei dati verso una nuova Piattaforma della quale ancora NON si conoscono tempistiche precise né modalità, mentre il Triennio formativo è quasi in scadenza.

Chiediamo pertanto sollecita comunicazione al riguardo.

PER IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Il Consigliere Referente per la Formazione
Dott. Arch. Monica Graziina

Riferimento:

ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI Area Centro Tirreno Adriatico

Ordine presentatore mozione:

CHIETI

Tema:

Procedure passaggio ad altra piattaforma gestionale Crediti Formativi Professionali

Premessa

In data 14 febbraio scorso il servizio assistenza iM@teria ha trasmesso con una email a tutti gli Ordini un "Aggiornamento al 10 febbraio 2022 - BlackOffice" in cui vengono illustrati "in dettaglio" dei recenti aggiornamenti senza nessun riferimento ad una eventuale chiusura della convenzione con Il CNAPPC.

Nella conferenza degli Ordini svoltasi il 24 e 25 febbraio scorsi, il CNAPPC ha preannunciato, in modo molto sintetico, una prossima sostituzione dell'attuale piattaforma di iM@teria per la gestione dei CFP, senza però specificare le procedure da adottare in tal caso, né quelle relative al trasferimento dei dati personali degli utenti.

In data 30 marzo scorso con Circolare n° 31 prot. 234 venivano forniti maggiori dettagli sulla realizzazione del nuovo servizio che sarebbe entrato in esercizio il 30 maggio p.v., puntualizzando che lo stesso sarebbe stato di proprietà del CNAPPC, facendo un elenco molto sommario degli aggiornamenti in atto.

In tale circolare veniva anche richiesta una serie di incombenze periodiche settimanali – poi trasformate in bisettimanali - di acquisizione e trasferimento di dati da parte delle segreterie degli ordini. Si comunicava, inoltre, l'intenzione di programmare una sessione di formazione per le segreterie.

Di contro il giorno successivo 31/03/2022 tutte le segreterie degli ordini, al momento dell'accesso al portale, hanno trovato visualizzato sullo schermo la comunicazione da parte di UfficioWeb, di sottoscrizione del "Contratto di utilizzo", con la richiesta dei dati mancanti (email e numero telefonico) per poter attivare il servizio, senza alcun riferimento o indicazione alla cessazione del contratto da parte del CNAPPC.

Grazie solo allo "spirito di ricerca" di alcune segreterie veniva chiarito che per continuare ad operare era necessario "cliccare" su una scritta posta in basso e poco visibile, con l'indicazione "ricorda al prossimo accesso". Comunque di questa situazione provvisoria non si conoscono e non sono indicati i tempi di utilizzo.

Analisi delle Criticità

Questa circostanza ha messo in allarme la maggior parte delle segreterie e i relativi Segretari in quanto non si era a conoscenza di quale potesse essere la corretta procedura da seguire mancando qualsiasi riferimento operativo da parte del CNAPPC e molti Presidenti hanno sollevato le stesse perplessità su come affrontare la situazione venutasi a creare.

Alla luce di quanto esposto in premessa si riportano di seguito le criticità rintracciate a causa delle modalità e procedure adottate:

- 1 - non si ritiene motivato il passaggio ad altro servizio senza attendere il compimento del triennio di riferimento;
- 2 - non si ritiene corretta la procedura di chiusura di una convenzione senza aver prima collaudato e verificato l'operatività di una nuova piattaforma e soprattutto senza aver dato tempo alle segreterie di gestire le operazioni di download e invio dei dati.

3 – non si giustifica la totale mancanza di una preventiva condivisione delle scelte e delle procedure con le stesse segreterie che le avrebbero dovute recepire, criteri che andavano concordati con le stesse, in modo da anticiparne la comprensione e poterne accogliere eventuali suggerimenti;

4 - non si ritiene accettabile mettere gli ordini nella condizione di dover provvedere a rinnovare la convenzione, a proprio carico e in forma cautelare per evitare disfunzioni su un servizio obbligatorio per legge e di enorme importanza, quale la registrazione e conservazione dei dati dei crediti formativi.

Riferimenti Normativi

DPR 7 agosto 2012 n. 137

art. 9 del Codice Deontologico

Richiesta e proposta

Si chiede di conoscere con **dettagliata relazione** da parte del direttore amministrativo, o di chi ha fissato le procedure, le motivazioni che hanno determinato le scelte fatte e soprattutto se sono stati valutati preventivamente i disservizi che ne sarebbero conseguiti, inoltre si chiede perché tali scelte non siano state condivise preliminarmente con gli Ordini.

E' altresì importante capire come si intende risolvere il problema connesso alle preferenze di quegli Ordini che vorranno continuare ad utilizzare in futuro la piattaforma iM@teria con i risvolti operativi che tutto ciò può comportare.

Si invita il Consiglio Nazionale ad avviare un periodo di almeno sei mesi di verifica della nuova piattaforma affiancandone l'attività alla vecchia prima di abbandonarla definitivamente, come si procede normalmente in queste situazioni; invita inoltre a prevedere un software per il trasferimento in automatico dei crediti dalla vecchia piattaforma alla nuova evitando un doppio caricamento anche nella fase di prova, fornendo la continuità di servizio necessaria per tale cambiamento.

Chieti 04/04/2022

Il Relatore della Mozione

Il Presidente

Arch. Daniele Schiazza

Richiesta inserimento tema da trattare in Delegazione Consultiva del 7 aprile p.v.**Da :** Federazione Ordini Architetti E.R. <infoemiliaromagna@gmail.com>

lun, 04 apr 2022, 10:45

Oggetto : Richiesta inserimento tema da trattare in Delegazione Consultiva del 7 aprile p.v.**A :** interni CNAPPC <interni@cnappc.it>**Spett.le Ufficio di Presidenza**
Conferenza Nazionale degli Ordini

Gent.mi,

Come previsto nella Circolare 28, si invia la seguente richiesta di inserimento tema da trattare in Delegazione Consultiva del 7 aprile p.v.

La Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. dell'Emilia Romagna chiede che venga inserito il tema "Formazione - piattaforma imateria - nuova piattaforma".

In data 31 marzo gli Ordini hanno ricevuto la Circolare 31 - Piattaforma gestionale Crediti Formativi Professionali.

Si ritiene tale comunicazione tardiva e lacunosa per i seguenti motivi:

- 1) non sono chiari i tempi del passaggio tra una piattaforma e l'altra, il 31 maggio sarà operativa la nuova ma intanto ufficioweb renderà inaccessibile imateria dal 1° maggio se non si sottoscriverà convenzione diretta;
- 2) viene richiesta estrazione costante dei dati rispetto alle istanze senza chiarire cosa è previsto per l'utilizzo nel mese di maggio sia da parte degli ordini che degli iscritti;
- 3) non viene data informazione sulla garanzia della trasmissione integrale automatica delle posizioni degli iscritti;
- 4) *si invitano gli Ordini a non procedere con l'assegnazione dei CFP su im@teria sulla scorta delle autocertificazioni presentate dagli iscritti secondo la recente procedura definita e comunicata da Ufficioweb...*

In data 16 febbraio è stata inviata da alcuni Ordini dell'Emilia Romagna, compreso quello di Bologna, un'urgente richiesta di chiarimento rispetto alla modifica che ha previsto la possibilità da parte degli iscritti di autocertificare inserendo in autonomia in piattaforma gli attestati prodotti dalla frequenza di eventi di Enti terzi accreditati presso il CNAPPC. Alla presente non è stato dato alcun riscontro fino alla citata circolare quindi alcuni Ordini, dopo un mese e mezzo di silenzio, hanno già proceduto alle convalide.

Di seguito si riporta la richiesta inviata:

"Buongiorno,

in riferimento a quanto pervenuto in data 15/02 u.s da Ufficio Web, con oggetto "Aggiornamento iMateria - 14/02/2022 - BackOffice", relativamente ad alcuni aggiornamenti avvenuti su IM@teria siamo a chiedere un chiarimento in merito all'aggiornamento riguardante la possibilità da parte degli iscritti di autocertificare inserendo in autonomia in piattaforma gli attestati prodotti dalla frequenza di eventi di Enti terzi accreditati presso il CNAPPC (sulle Linee Guida denominati come "Soggetti Terzi accreditati dal CNAPPC", sulla piattaforma di IM@teria riportati ancora diversamente come "Enti di Formazione accreditati dal CNAPPC" nell'area delle autocertificazioni).

- 1) *Non si comprende se queste richieste vadano a concorrere con le autocertificazioni del punto 5.4 e quindi rientrino nel limite dei 15 CFP autocertificabili o vengano conteggiati come qualsiasi evento regolarmente accreditato.*
- 2) *Si evidenzia il rischio di doppia attribuzione dei CFP per la medesima attività nel momento in cui l'iscritto chieda i CFP in autocertificazione e poi l'Ente terzo inserisca le presenze; il codice corso non è un campo obbligatorio e l'iscritto di prassi non lo inserisce pertanto non si può demandare a chi valida le richieste il compito di verificare che non ci sia una doppia attribuzione che comunque potrebbe avvenire anche in un momento successivo alla*

validazione dell'autocertificazione.

3) Non si comprende perchè debba essere l'Ordine provinciale, con un aggravio di lavoro a validare CFP per un Ente terzo quando nelle Linee Guida: "6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento."

4) Questa procedura creerà inevitabilmente difficoltà agli iscritti che abituati a vedersi inseriti i CFP dagli Enti si troveranno a non avere nel profilo CFP dovuti perchè diventa a loro carico l'inserimento in modalità di autocertificazione e ciò a 10 mesi dalla scadenza del triennio genererà un caos che ricadrà sugli iscritti e sugli Ordini rispetto alle verifiche di completamento percorso formativo e conseguenti avvii di procedimenti disciplinari.

Infine, ci si domanda per quale ragione, quanto stabilito, non sia stato condiviso con gli Ordini e anticipato con apposita circolare, ma solo comunicato con una news dal gestore Ufficioweb.

Dato che già ieri, sono prevenute richieste in autocertificazione da parte di iscritti si chiede un sollecito riscontro."

La gestione della formazione è tema molto oneroso sia per gli iscritti che per gli Ordini nel loro complesso (Consigli degli Ordini, Consigli di Disciplina e Segreterie).

E' quindi fondamentale, a maggior ragione essendo il 2022 conclusivo di un triennio formativo, che tutti i soggetti coinvolti possano essere in condizione di rispettare e far rispettare l'obbligo formativo nelle modalità più semplici ed operative possibili. Le decisioni prese dal CNAPPC devono pertanto essere rese note agli Ordini, e per loro tramite agli iscritti, in tempo utile e con chiarezza.

Si ritiene inoltre che, data la complessità del tema, sarebbe stato utile anche un tavolo di confronto operativo dove tener conto dell'esperienza maturata dal 2014 ad oggi, e non soltanto una circolare a cose fatte dove si chiede di partecipare ad una sessione formativa e si auspica una fattiva collaborazione.

Cordiali saluti.


IL COORDINATORE
Arch. Marco Filippucci

FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
EMILIA ROMAGNA
Via Saragozza, 175/177 - 40135 Bologna
tel. e fax: 051/4399032.
E-mail: infoemiliaromagna@gmail.com
<http://www.emiliaromagna.archiworld.it>

Mozione n°3: Piattaforma gestionale crediti formativi professionali
TEMA
<p>Come indicato nella Circolare n°31 del 30/03/2022 e come preannunciato nella Conferenza Nazionale degli Ordini, svoltasi il 24 e 25 febbraio, il Consiglio Nazionale sta realizzando un nuovo software applicativo per la gestione, conservazione e consultazione dei Crediti Formativi Professionali degli iscritti agli Ordini.</p>
CRITICITÀ
<p>Le indicazioni circa la migrazione dei dati dall'attuale piattaforma IM@TERIA appaiono fin da subito confuse; in 24 ore sono infatti pervenute due circolari, la n.31 del 30/03/2022 e la n.32 del 31/03/2022, con indicazioni operative contrastanti.</p> <p>Sembrerebbe poi che i soli dati che possono essere migrati sono quelli relativi ai corsi e alle corrispondenti presenze, nessuna indicazione è stata fornita circa la migrazione dei dati collegati alla scheda di ogni singolo iscritto presenti in piattaforma IM@TERIA. Nei nove anni dalla sua messa in esercizio infatti, ogni iscritto si è dotato, in im@teria, di una vera e propria "storia formativa" nella quale sono stati caricati attestati, esoneri, note inserite da backoffice e altra documentazione. Tali dati risultano di fondamentale importanza anche in fase di valutazione dei controlli che vengono poi effettuati alla fine di ogni triennio per la segnalazione degli iscritti "non in regola" per la conseguenziale segnalazione ai rispettivi Consigli di Disciplina.</p> <p>Pur comprendendo l'opportunità di realizzare una piattaforma innovativa, di proprietà del CNAPPC, non si condivide assolutamente la scelta di demandare agli Ordini territoriali l'onere della migrazione dei dati, sia per l'impegno gravoso a carico delle segreterie, già oberate di lavoro, che per le ulteriori responsabilità derivanti da eventuali perdita di dati. Si rappresenta anche la possibilità che un cambiamento così repentino possa essere oggetto di forti contestazioni da parte degli iscritti agli Ordini territoriali, in ragione del fatto che molti di questi, nel corso degli anni, hanno abilitato ulteriori servizi a pagamento con la piattaforma IM@TERIA.</p>
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, approvate dal CNAPPC nella seduta di Consiglio del 19 dicembre 2019.</p>
PROPOSTE RISOLUTIVE
<p>Valutare l'opzione di continuare ad utilizzare la piattaforma IM@TERIA, a condizione che il CNAPPC abbia l'esclusiva titolarità ed il possesso dei dati personali degli iscritti agli Ordini territoriali. In caso contrario, si propone di avviare il processo di migrazione dei dati ad altra piattaforma innovativa, che deve essere comunque preliminarmente testata, per un periodo congruo (ad esempio un anno), al fine di verificarne l'adeguatezza, in relazione alle prestazioni ed all'affidabilità già ampiamente garantite da im@teria, durante gli ultimi nove anni. In tal caso, la migrazione dei dati sulla nuova piattaforma dovrebbe essere completa, ovvero comprendere anche attestati, esoneri, note inserite da backoffice e tutta la documentazione presente su IM@TERIA e dovrebbe essere eseguita ad esclusivo onere del CNAPPC.</p>



federazione
regionale
degli
ordini
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
del
friuli venezia giulia



Udine, 05 aprile 2022

Prot. 20880/FF

Spett.le

Consiglio Nazionale Architetti P. P. C.
interni@cnappc.it

PEC direzione.cnappc@archiworldpec.it

**OGGETTO: Delegazione Consultiva a Base Regionale del 7 aprile 2022.
Proposta di argomenti per ordine del giorno.**

Mozione n. 1

Tema da trattare: Piattaforma gestionale crediti formativi professionali, periodo transitorio e rapporti con Ufficioweb srl.

Analisi delle criticità

Premesso quanto comunicato nella scorsa Conferenza Nazionale del 24 e 25 febbraio scorso, la circolare n.31 inviata agli Ordini dal CNAPPC il 30/03/2022 e la circolare n.32 del 31/03/2022, contenenti le istruzioni per il trasferimento dei dati da iM@teria in vista dell'attivazione della nuova piattaforma per la gestione dei crediti formativi,

CONSIDERATO

che ad oggi non risulta chiara la data precisa di cessazione dei servizi della piattaforma iM@teria, secondo quanto disposto dalla convenzione tra Ufficioweb srl e il CNAPPC;

che l'entrata in esercizio della nuova piattaforma prevista per il 30/05/2022 presuppone un periodo di mancato servizio per gli Ordini, che imporrà una gestione cartacea delle iscrizioni, dell'accreditamento e della verifica dei crediti;

che gli Ordini continuano a ricevere comunicazioni tendenziose da parte dell'amministratore Unico di Ufficioweb Srl, con informazioni discordanti rispetto a quanto comunicato dal CNAPPC;

che attualmente all'apertura della piattaforma, un *banner* invita al rinnovo del contratto con Ufficioweb Srl con durata triennale e rinnovo tacito;

che la tipologia dei servizi attivati dagli Ordini su iM@teria risulta articolata, con situazioni di credito economico ovvero di debito dovute alla pubblicazione dei corsi secondo le convenzioni stipulate con Ufficioweb srl;

che l'attività di estrapolazione dei dati comporta l'assunzione di un'importante responsabilità da parte delle Segreterie.

Proposte risolutive

Al fine di chiarire il lavoro delle Segreterie in questo periodo transitorio, chiediamo di monitorare tali situazioni e di inviare una comunicazione puntuale sulle questioni sollevate, soprattutto per evitare di incorrere in problemi di tipo economico e legale con iM@teria. A tal proposito, si chiedono chiarimenti sul comportamento da tenere nei confronti di Ufficioweb srl.

Inoltre, riteniamo necessario che il CNAPPC predisponga una comunicazione da inviare agli iscritti, che con ogni probabilità continueranno ad usare iM@teria per altri servizi (fatturazione elettronica, visure catastali, ecc.) e che, presumibilmente, riverseranno sulle segreterie problemi e richieste, con un ulteriore aggravio del lavoro delle stesse.

Riteniamo doveroso prevedere un'adeguata attività formativa per l'utilizzo della nuova piattaforma rivolta non solo alle Segreterie, ma anche agli iscritti.

Si chiedono altresì chiarimenti per quanto concerne il trasferimento dei dati dei professionisti cancellati, attualmente considerati dalla piattaforma come "ospiti", situazione oggi gestita su richiesta direttamente dalla piattaforma e che non pare contemplata nelle istruzioni inviate.

Si chiede infine di fornire delucidazioni in merito alle autocertificazioni caricate o in fase di caricamento, al trasferimento dei dati successivi al 2014, ma precedenti all'ultimo biennio e ai casi di esonero, situazioni che potrebbero causare problemi nello svolgimento dei procedimenti disciplinari in corso.

Titolo MOZIONE : Impegno politico e cariche di rappresentanza nel sistema Ordinistico

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 18

del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021

Premessa:

Lo sforzo di relazionarsi ed interloquire col mondo della politica ha sempre rappresentato per il mondo Ordinistico una importante ed irrinunciabile necessità.

Il ruolo fondamentale delle Professioni Liberali nel contesto della nostra vita civile non può fare a meno di dialogare con le istituzioni che ai vari livelli governano il Paese, rappresentanti del nostro Parlamento nazionale, regionale, provinciale e comunale, prescindendo dalle appartenenze politiche, per cui, da sempre, chi rappresenta non ha potuto mai far distinguo o discriminare a seconda del colore politico dell'interlocutore ma porsi sempre ed opportunamente in posizione di assoluta equidistanza.

La terzietà ed imparzialità che deve caratterizzare coloro che ai vari livelli rappresentano il variegato mondo professionale, soprattutto ai livelli apicali, sia che si tratti di rappresentanze territoriali o nazionali, è la condizione fondamentale per evitare ogni strumentalizzazione della politica e ciò a garanzia della collettività e degli iscritti, nell'assoluta indipendenza da appartenenze politiche.

Qualche rappresentante di vecchia data ricorderà come, durante la cosiddetta prima repubblica, le stesse designazioni nei nostri organismi di rappresentanza erano pesantemente asfissiate dall'ingerenza dei partiti che a quel tempo estendevano le proprie mire anche al nostro mondo e quanta fatica ci sia voluta per liberarsi da tali pelose tutele che miravano a rendere i nostri Ordini "sgabelli di questo o quel Palazzo".

La neutralità tanto faticosamente conquistata rappresenta la condizione fondamentale cui deve obbedire chi rappresenta, sia che si tratti di ordini territoriali che del nostro Consiglio Nazionale. Ciò non toglie che ove mai il ruolo di terzietà, caratteristica irrinunciabile di chi rappresenta, venisse insidiata da altre mire, seppure legittime e possibili ma incompatibili con la posizione di indipendenza del rappresentante di categoria, sarà assolutamente necessario trarne le dovute conseguenze e, pur nel rispetto delle legittime aspettative personali, non ci si potrà esimere dal porre la giusta attenzione per evitare che posizioni palesemente incompatibili possano creare imbarazzo e discredito alla istituzione ordinistica ed all'intera categoria professionale.

Non rilevano nel merito ne' le appartenenze pregresse né quelle future, e tuttavia sarà sempre indispensabile garantire la neutralità durante il periodo dell'esercizio della funzione della carica istituzionale ricoperta, per tutto il periodo previsto della consiliatura, sia essa dell'Ordine di appartenenza che del Consiglio Nazionale.

Sarà, quindi, opportuno, a tutela dell'Istituzione rappresentata e di tutti coloro che essa rappresenta, qualora tale posizione terza dovesse venir meno nel corso della consiliatura, trarne le dovute conseguenze e, pur nel rispetto sia delle legittime aspettative personali e dell'istituzione, evitare che si possano determinare imbarazzanti e non definite posizioni, che, in contrasto con le buone norme dell'etica comportamentale finiscano per danneggiare tutti,.... l'interessato, l'Istituzione e l'intera categoria.

A tal proposito la vaghezza con cui tale eventualità è trattata nel nostro codice deontologico acclama una opportuna rivisitazione per garantire che comportamenti eticamente censurabili che gli iscritti all'Ordine sono tenuti ad evitare assumano ben maggiore cogenza e severità per coloro che, ai vari livelli, rappresentano la categoria con previsione di un adeguato regime sanzionatorio.

Dispositivo normativo

Codice Deontologico approvato il 30/04/2021

Allo stato i comportamenti cui debbono obbedire i rappresentanti degli Ordini sono commentati molto succintamente in due articoli del nostro Codice;

l'art. 12, c.3 che nell'enunciare le regole da tener presente recita: **"... Essi hanno l'obbligo di adempiere al loro Ufficio con diligenza, obiettività,"** e **l'art. 18** che nel dettare le condizioni da osservare per poter partecipare a campagne elettorali politiche ed amministrative dice che **"il professionista che ricopre cariche di rappresentanza in Enti previsti dall'Ordinamento di categoria, deve astenersi dalle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed Amministrative"**, come se la condizione di sospensione dal ruolo possa riguardare il solo momento elettorale e non tutto il tempo con cui tali condizioni si determinano.

Orbene, premesso che laddove il rappresentante di categoria invochi il ricorso all'art. 18 del nostro Codice Deontologico lo pone in condizione di assoluta inosservanza di quanto detto finora giacché il semplice fatto di schierarsi politicamente ne fa, inevitabilmente, venire meno la condizione di terzietà (consentendo, addirittura, dopo un imprecisato periodo di sospensione che in base all'art. 3, c.1 **gli impedirebbe di fatto di adempiere, opportunamente, al proprio Ufficio**) rappresenta ragione evidente per cui non possa essere lasciata alla sola sensibilità istituzionale del rappresentante ordinistico la scelta della modalità con cui affrontare la questione che, per tutto quanto commentato in precedenza, sancisce la assoluta incompatibilità dei due ruoli.

Proposta:

Alla luce di quanto fin qui esplicitato si richiede di modificare l'attuale art. 18 del Codice Deontologico, troppo blando e generico, per affermare che chi assume obblighi di rappresentanza li rispetti fino in fondo senza produrre nocumento all'organo che rappresenta né alla categoria professionale. Se, difatti, si ritiene, come dovrebbe essere, che venir meno a tali obblighi costituisce comportamento deontologicamente censurabile occorre riportarlo nella norma così come comprendervi la impossibilità di ricoprire ruoli e funzioni incompatibili con la salvaguardia dell'autonomia ed indipendenza dell'organismo di rappresentanza.

Si invita il Consiglio Nazionale a procedere alla modifica del Codice Deontologico nel più breve tempo possibile rendendo comunque di fatto operativo con effetto immediato il contenuto della presente mozione.

Ordine Architetti di Salerno – presidente Pasquale Caprio



Coordinamento Interregionale Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori del SUD

MOZIONI PER LA PROSSIMA CONFERENZA NAZIONALE DI MAGGIO

Documento condiviso in data 28 marzo (mozioni 1-2) ed in data 2 aprile 2022 (mozione 3)

Il Coordinamento Interregionale **OAPPC-SUD**, al fine di offrire il proprio contributo alle attività del Consiglio Nazionale e della Conferenza Nazionale degli Ordini per il superamento di una serie di criticità in merito a temi di attualità, propone l'inserimento all'ordine del giorno, della prossima DCR e soprattutto della CNOAPPC del prossimo mese di maggio, le seguenti mozioni.

Mozione n°1: emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%
TEMA
Gli incentivi fiscali introdotti dalle norme appresso richiamate costituiscono una grande occasione per riqualificare il patrimonio edilizio esistente, sia dal punto di vista sismico che da quello energetico, e per alimentare quindi un processo di rigenerazione urbana che, superando vecchie e stantie politiche votate ad una illogica espansione delle nostre città, punti ad alla drastica riduzione del consumo di suolo ed alla contestuale riqualificazione delle nostre costruzioni.
CRITICITÀ
Le continue modifiche alle regole che disciplinano l'accesso agli incentivi del Superbonus al 110%, le restrizioni sulla cessione dei crediti e le sanzioni eccessive a carico dei liberi professionisti incaricati delle asseverazioni, introdotte dal DL 4/202 e dalla legge di conversione, rischiano di compromettere un percorso virtuoso per riqualificare il nostro patrimonio edilizio che, nel corso del 2021, aveva notevolmente incrementato il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese e raddoppiato il fatturato delle imprese del settore edile; percorso che rischia adesso un blocco repentino.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
DL 34/2020 , convertito in L. 77/2020, artt.119 e 121; L. 178/2020 ; DL 104/2022 , convertito in L. 126/2022 Decreto Requisiti Tecnici e Decreto Asseverazioni del 6/8/2020; DL 4/2020 e relativa legge di conversione
PROPOSTE RISOLUTIVE
Preso atto della non condivisa evoluzione delle norme sopra richiamate, con particolare riferimento al DL 4/2022 e soprattutto alla legge di conversione dello stesso decreto, si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo, il Consiglio Superiore LLPP e le competenti commissioni parlamentari, affinché l'attuale quadro normativo venga presto modificato con un nuovo Decreto Legge correttivo, al fine di garantire: <ol style="list-style-type: none"> L'eliminazione delle sanzioni aggiuntive a carico dei professionisti asseveratori, che in atto possono essere condannati sino a cinque anni di carcere e possono essere destinatari di multe sino a 100.000 euro, anche per avere semplicemente omesso nell'asseverazione <i>di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento</i>. Ciò nella consapevolezza che i dati statistici dell'Agenzia delle Entrate dimostrano che sono state rilevate truffe sulle pratiche oggetto di asseverazioni solo per una percentuale irrisoria, pari allo 0,99% dell'importo dei progetti, e che, in ogni caso, il codice penale sanziona già in modo chiaro ed efficace i soggetti autori di falsi, truffe e frodi. La proroga di tutti i bonus fiscali relativi agli interventi edilizi sino alla data del 31.12.2023 e, se relativi a costruzioni ricadenti in aree vincolate, sino al 31.12.2024; La proroga della possibilità di utilizzare la cessione del credito fiscale maturato per tutti gli interventi edilizi di cui sopra fino al 31.12.2024;



- d) L'eliminazione dell'obbligo di sussistenza dell'impianto di riscaldamento, nelle costruzioni oggetto di interventi coperti dagli incentivi, considerato che gli edifici popolari realizzati nel Sud Italia sono spesso privi di tali impianti;
- e) Una modifica che consenta ai professionisti di ottenere il pagamento delle competenze professionali al momento della presentazione della CILA al Comune.

Mozione n°2: PNRR, Concorsi e centralità del progetto

TEMA

Fondo di rotazione

Con l'art.12 del Decreto Legge 121/2021, convertito in legge 156/2021, al fine di rilanciare gli affidamenti di progettazione a liberi professionisti nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il legislatore ha istituito, in capo al Ministero Economia e Finanze, il "**Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale**", con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 per il 2021 e 145.363.657 per il 2022. Ciò potrebbe costituire un'irripetibile occasione per rilanciare la qualità dell'architettura al centro dei processi di sviluppo e di ripresa economica di contesti territoriali in crisi economica, se venissero superate le criticità di cui al paragrafo successivo.

Bandi tipo ANAC

Un ulteriore tema da affrontare, in merito ai concorsi di progettazione, è quello dei bandi tipo emanati dall'ANAC, che alimentano le criticità descritte nel seguente paragrafo.

CRITICITÀ

Fondo di rotazione

Con il sopra richiamato art.12, il legislatore ha stanziato le risorse per alimentare un fondo di rotazione per i concorsi di progettazione, da bandire nelle regioni individuate dallo stesso articolo, solo per gli anni 2021 e 2022. Nella consapevolezza del notevole ritardo con cui sta decollando il PNRR, si ritiene che il finanziamento del fondo, limitato all'anno corrente, potrebbe essere assolutamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi per i quali lo stesso fondo è stato istituito. Si rappresenta inoltre la mancanza di un fondo di rotazione "strutturale", aperto a tutte le regioni, che riteniamo indispensabile per alimentare il parco progetti dei Comuni e per continuare a promuovere la pratica del concorso di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale.

Bandi Tipo ANAC

L'ANAC, con provvedimento Reg.18673 del 10/12/2021, ha emanato i bandi tipo per i concorsi di progettazione a due gradi. Il documento varato dall'ANAC è in gran parte compatibile con l'analogo bando tipo redatto dal CNAPPC e successivamente recepito dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalla Regione Siciliana. Tuttavia, si rileva una sola, ma fondamentale, divergenza: viene prescritta la nomina della giuria dopo la presentazione dei progetti (1° grado), seguendo la regola di cui all'art. 77 comma 7 del codice dei contratti, prevista per le procedure ordinarie e non per i concorsi, per i quali la giuria è disciplinata dall'art.155 del Codice dei Contratti. Si rappresenta peraltro che i tempi di nomina della giuria prescritti dall'ANAC alimenterebbero un contestuale doppio anonimato (giuria/concorrenti) che evidenzerebbe eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della giuria, invalidando così l'intera procedura. E' ovvio dunque che l'interpretazione dell'ANAC rischia di bloccare una serie di concorsi di progettazione e di alimentare quelle incertezze, in capo alle stazioni appaltanti, che potrebbero compromettere il percorso virtuoso tracciato negli ultimi anni dal CNAPPC per la promozione del concorso di progettazione a due gradi, attraverso gli emendamenti al codice, la redazione dei bandi tipo e l'adozione della piattaforma "Concorsiawn".

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

DL 121/2021, convertito in legge 156/2021, art.12 - **Provvedimento ANAC Reg.18673** del 10/12/2021: Bandi tipo concorsi di progettazione a due gradi (art.154 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.)



PROPOSTE RISOLUTIVE

Fondo di rotazione art.12

Al fine di dotare i Comuni, delle zone individuate dall'art.12 del DL 121/2021, di un parco progetti idoneo a fruire, nel migliore dei modi, delle risorse strutturali e del PNRR, si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo e le competenti commissioni parlamentari, affinché lo stesso articolo 12 venga presto modificato al fine di incrementare la dotazione complessiva dello stesso fondo in 311.515.175, di cui 16.151.518 euro per il 2021, 145.363.657 di euro per il 2022 ed ulteriori 150.000.000 di euro per il 2023. Sempre, nell'ambito del sopra richiamato art.12, al fine di promuovere la pratica del concorso in un numero maggiore di Comuni, si propone un'ulteriore modifica dello stesso articolo con la quale consentire l'accesso al fondo di rotazione, oltre che delle Città Metropolitane e delle Province, anche dei Comuni con popolazione complessiva inferiore a 60.000 (non 30.000 come nel testo attuale), ricompresi nelle aree indicate nel comma 1 dello stesso articolo 12 (Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).


Fondo di rotazione esteso all'intero territorio nazionale

Al di là delle dotazioni finanziarie di cui all'art.12, riservate ai Comuni delle regioni individuate nello stesso articolo, si chiede un intervento del CNAPPC anche per la costituzione di un fondo di rotazione strutturale, per finanziare concorsi di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale, da inserire nella prima norma finanziaria utile, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro. L'obiettivo è quello di alimentare il parco progetti delle stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale, necessario per potere partecipare ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, stimolando contestualmente le stesse stazioni appaltanti a ricorrere alle procedure del concorso di progettazione a due gradi, che riteniamo lo strumento migliore per garantire progetti di qualità e per valorizzare la professionalità dei concorrenti. Il fondo, a regime, si autoalimenterebbe con le somme recuperate dalle amministrazioni aggiudicatrici dal finanziamento dei lavori e dai ribassi di gara. Visti gli insuccessi di precedenti fondi di rotazione, si ritiene di dover puntare ad un nuovo modello di fondo, gestito da una cabina di regia, da costituire presso un ministero (ad esempio, il MIT), preposta alla programmazione ed alla ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti e ad indirizzare quest'ultime lungo assi di finanziamento certi. La norma dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di restituire le somme anticipate entro un termine congruo per recuperare i ribassi di gara nella fase di affidamento dei lavori (da cinque a dieci anni).

Bandi Tipo ANAC concorsi di progettazione a due gradi:

Il documento varato dall'ANAC prescrive la nomina della commissione giudicatrice (giuria) dopo la presentazione dei progetti (1° grado), seguendo la regola di cui all'art. 77 comma 7 del codice dei contratti. A tal proposito, si ricorda che la giuria di un concorso è regolamentata dall'art. 155 del codice dei contratti, che richiama l'art. 77 dello stesso codice limitatamente al comma 6, con specifico riferimento alle incompatibilità. Nessun riferimento viene fatto invece al comma 7 dello stesso art. 77, il quale prescrive (per le procedure ordinarie di affidamento) che la giuria venga nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Al contrario, l'Allegato XIX al Codice dei Contratti vigente (norma di rango primario), che tratta proprio il tema dei concorsi di progettazione, con il comma 9, sancisce in modo chiaro ed inequivocabile che i nomi delle giurie dei concorsi possono essere selezionati a monte della procedura ed indicati negli avvisi. Ciò premesso, nella consapevolezza che le norme regolamentari (Bandi Tipo o Linee Guida ANAC) non possono entrare in contrasto con norme di rango superiore (D.Lgs 50/2016), si chiede un intervento del CNAPPC presso l'ANAC, per rappresentare la necessità e l'urgenza di una modifica del bando tipo in questione, in modo da fugare ogni dubbio e confermare che la nomina della Commissione giudicatrice avvenga in fase di pubblicazione del disciplinare, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura. Si rappresenta l'urgenza del caso, in quanto le incertezze alimentate dal suddetto bando tipo dell'ANAC non consentono alle stazioni appaltanti di bandire i concorsi di progettazione, in linea con le norme di rango primario sopra richiamate, con il rischio di non potere fruire delle risorse stanziato dal più volte citato art.12 del DL 121/2021, convertito in legge 156/2021.





Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bari

Viale Japigia, 184 - 70126 BARI
T +39 080 553 3482 - F +39 080 555 96 06
info@oappc.bari.it - oappc.bari@archiworldpec.it

tema 31

  
oappc.bari.it

Prot. 79/2022

Data 01/04/2022

All'Ufficio di Presidenza
della Conferenza Nazionale degli Ordini

Al Coordinatore del Dipartimento Interni
Arch. Tiziana Campus

interni@cnappc.it

Oggetto: Delegazione Consultiva a base regionale del 7 aprile 2022. **Temi proposti.**

In relazione al prossimo incontro della DCR, si sottopongono in discussione i successivi due temi.

1. LAVORI PUBBLICI - ADEMPIMENTI IN CAPO AI DIRETTORI DEI LAVORI - MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO

Analisi delle criticità

Nella G.U.R.I. n. 279 del 23 novembre u.s. è stato pubblicato il D.M. del M.I.M.S. "*Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.*"


Da tale data scadeva il termine perentorio di 15 giorni entro il quale le imprese interessate dovevano presentare alle stazioni appaltanti la domanda per ottenere la "*compensazione dei prezzi*" prevista dall'art. 1-septies D.L. n. 73/2021, convertito con modifiche con la legge n. 106/2021.

In data 25 novembre, il MIMS diramava la Circolare n. 43362, allo scopo di fornire agli addetti ai lavori indicazioni circa le "*modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi*" dei materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'articolo 1-septies sopra citato.

In detta Circolare venivano attribuiti ai professionisti con il ruolo di Direttori dei Lavori specifici compiti e conseguenti attività di particolare complessità e responsabilità.

Per tali prestazioni, ultronee rispetto ai patti contrattuali sottoscritti dai tecnici, non è stato previsto alcun compenso aggiuntivo.

Giova ricordare come la maggior parte dei contratti, per cui tali attività si sono rese necessarie, siano da riferirsi ad un'epoca pre-pandemica in cui i ribassi offerti non potevano prevedere tali prestazioni aggiuntive.



Inoltre, il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 denominato "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*" in vigore dal 27-01-2022 all' art. 29 avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*" e recentemente convertito in legge, prevede ai commi 3 e 4 attività aggiuntive in capo al Direttore dei Lavori attribuendo al medesimo ulteriori responsabilità specifiche in materia di determinazione dei costi dell' appalto.

Anche in tale circostanza il decreto circostanza le attività in capo ai professionisti senza l'indicazione di eventuali compensi aggiuntivi commisurati al maggior impegno in termini di lavoro e responsabilità.

Proposta

Impegnare il Consiglio Nazionale perché intraprenda, unitamente al mondo delle professioni tecniche, un'azione decisa nei confronti del legislatore e dei ministeri competenti affinché, così come è stato riconosciuto il diritto al ristoro per i maggiori oneri ai soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere, sia riconosciuto un ristoro ai professionisti impegnati nella direzione dei lavori pubblici, per il maggior impegno in termini di lavoro e responsabilità conseguenti alla introduzione dei nuovi compiti.

2. CENTRO SERVIZI - AGEVOLAZIONI PER ORDINI PROVINCIALI - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA


Analisi delle criticità

L'attivazione del Centro Servizi consentirebbe agli Ordini Provinciali, come più volte dichiarato, di usufruire di una serie di servizi/agevolazioni finalizzati ad ottimizzare i costi di gestione degli Ordini provinciali e semplificare l'attività burocratica in capo alle singole entità locali, molto spesso non dotate delle adeguate professionalità tra il personale dipendente.

La necessità è quella, quindi, di accentrare, sempre garantendo la indipendenza che gli Ordini provinciali vorranno mantenere, tutte quelle attività facilmente delegabili a soggetti terzi, comuni a tutte le realtà italiane, che come detto in precedenza, in molti casi non hanno la struttura operativa e gestionale idonea a gestire tutto il carico amministrativo che si è riversato nel corso degli ultimi anni sui nostri Enti.

Diversi sono i profili di criticità che caratterizzano gli obblighi quotidiani che devono affrontare i Consigli degli Ordini e le Segreterie legati ad aspetti burocratico-amministrativi che sottraggono tempo e risorse umane ed economiche alla Comunità degli Architetti.

In particolare uno di tali profili è riferito alla fase degli acquisti. Oggi gli acquisti di beni e servizi da parte degli Ordini Provinciali sono fatti in piena autonomia e libertà, ma ciò sicuramente rappresenta un aumento dei costi, inoltre, poche realtà sono dotate di una figura professionale ad hoc che ricopra il ruolo di Responsabile degli acquisti dell'Ente.



**Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bari**

Viale Japigia, 184 - 70126 BARI
T +39 080 553 3482 - F +39 080 555 96 06
info@oappc.bari.it - oappc.bari@archiworldpec.it

  
oappc.bari.it

Proposta

Impegnare il Consiglio Nazionale perché il Centro Servizi svolga il ruolo di Centrale Unica di Committenza per quei beni e servizi, dalla cancelleria alle dotazioni informatiche, per dare poa possibilità agli Ordini provinciali di accedere ad un contratto quadro, valido su tutto il territorio nazionale, per l'acquisto di beni e servizi comuni, al fine di evitare che ogni singolo Ordine debba attivare procedure proprie, con l'ottenimento di un risparmio e la garanzia di acquisti in Trasparenza.

Il presidente

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

tema 33

Ente di Diritto Pubblico (Regio Decreto 25/10/1925 n. 2537) – Ordine Provinciale dal 02/12/1970 – Nuova denominazione dal 01/09/2001 (D.P.R. 05/06/2001 n. 328)

REGISTRO PROTOCOLLO

N. 2022/160

VERCELLI 04.04.2022

Spett.le CNA
Alla c.a.
Presidente Francesco MICELI

al Coordinatore dei Dipartimenti Interni
Tiziana Campus

Oggetto : DCR del 07.04.2022 – tema da sottoporre a trattazione

Quest'Ordine intende sottoporre alla Vs. attenzione un problema più volte riscontrato e che si manifesta sempre più frequentemente.

Dato atto che L'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI) nasce al fine di monitorare i bandi adottati dalle stazioni appaltanti;

dato atto che tale osservatorio coinvolge gli Ordini locali nelle verifiche, approfondimenti, interlocuzioni e censure verso le stazioni appaltanti oltre a intervenire sugli iscritti per quanto attiene la partecipazione a bandi "illegittimi";

considerato che gli Ordini delle province minori non sono dotati di strutture giuridiche che possano approfondire le tematiche contenute nei bandi, ne operare azioni impugnative circa le contestazione segnalate da ONSAI;

considerato che l'attuazione del PNRR porterà inevitabilmente ad una pubblicazione corposa di bandi presso tutti gli enti locali e che di conseguenza gli stessi si riverseranno nelle azioni di verifica ONSAI, con la successiva migrazione delle stesse agli ordini periferici;

dato atto che i bandi PNRR hanno di norma tempi di gestione molto brevi e quindi difficili da approfondire seriamente e soprattutto, nel caso di censura, si andrebbe a compromettere l'attuazione del quel progetto, con tutte le conseguenze e problematiche del caso;



ORDINE DEGLI ARCHITETTI

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Ente di Diritto Pubblico (Regio Decreto 25/10/1925 n. 2537) – Ordine Provinciale dal 02/12/1970 – Nuova denominazione dal 01/09/2001 (D.P.R. 05/06/2001 n. 328)

tenuto conto che negli ordini come il nostro la verifica dei bandi è in capo ai colleghi della commissione LL.PP. e parametri, senza alcun tipo di supporto legale né amministrativo in quanto l'unica dipendente è oberata di lavoro nella sua gestione ordinaria dell'ente;

dato atto che l'interlocuzione con le stazioni appaltanti è estremamente complessa per la distribuzione capillare dei nostri enti locali sul territorio oltre ad una difficoltà nel rapporto tra ruoli;

Considerato che l'ordine non ha l'autorevolezza giuridica per intimidire un RUP, fatto salvo le procedure di segnalazione ANAC (che trovano risposta dopo mesi) oppure le procedure di impugnazione verso il Tribunale Amministrativo ;

ciò premesso

si richiede una revisione dello strumento ONSAI in ragione dell'intervento censore verso gli Enti Pubblici che dovrebbe essere in capo ad un organismo Centrale, supportato dalle giuste figure "esperte" e con una giusta autorità giuridica.

Potrebbe essere utile altresì far conoscere il sistema ONSAI agli enti Pubblici, in modo diretto, dall'organismo centrale, con incontri, pubblicazioni, seminari.

Tutto ciò premesso, confidando in una consapevole attenzione alla problematica sopra evidenziata, si porgono cordiali saluti



Mozione n. 2

Tema da trattare: “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)” – **MOZIONE**

DATO ATTO che gli articoli 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, stabiliscono, rispettivamente, una **procedura accelerata per “grandi opere”** sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito PFTE) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

CONSIDERATO che l’accesso alle risorse finanziarie disponibili per i singoli progetti del PNRR è condizionato, tra le altre cose, a una rigorosa verifica dei potenziali impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali (principio di “non recare danni significativi all’ambiente”) prioritari in ambito dell’Unione così come definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia” degli investimenti sostenibili) e richiamati esplicitamente anche nel Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza;

VISTO che il PNRR promuove il disegno di un approccio nuovo rispetto alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di un’infrastruttura, mettendo al centro la sostenibilità e l’innovazione in tutte le sue principali accezioni (compatibilità ecologica, sostenibilità ambientale e tutela e valorizzazione del patrimonio culturale);

ATTESO che la duplice sfida posta dal Ministero è l’individuazione da un lato delle progettualità che dal punto di vista tecnico e qualitativo possano soddisfare questi criteri e dall’altro rendere più efficiente il processo di approvazione, anche attraverso strumenti mirati di semplificazione;

ESAMINATE le “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)” che definiscono il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati occorrenti alle Stazioni Appaltanti per l’affidamento sulla base del PFTE;

CONSIDERATO che ai fini della semplificazione di cui sopra:

- è prevista l’anticipazione al PFTE dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni delle diverse Amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo delle opere e che ciò comporta l’esigenza di concretizzare il più possibile gli elementi caratterizzanti e gli impatti dell’opera in questa fase progettuale, demandando alle fasi successive la sola definizione di aspetti tecnici che non incidano sul contenuto dell’intervento infrastrutturale;

- durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale;
- e che in generale i documenti tecnici economici e amministrativi richiesti con il PFTE sono molto più numerosi e approfonditi rispetto ai contenuti sino ad oggi previsti con questa fase progettuale.


SI RILEVA infine che non appare presente una valutazione sul compenso del professionista commisurato ai nuovi contenuti del PFTE.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI INVITA IL CNAPPC

a intraprendere ogni opportuna azione e atto al fine di colmare l'assenza di opportune indicazioni sui compensi dei professionisti incaricati dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica secondo le linee guida citate in premessa, promuovendo la formalizzazione di indicazioni precise e univoche sulla determinazione della parcella al fine di scongiurare sperequazioni e secondo il principio del giusto compenso.

Cordiali saluti

Il Presidente
della Federazione Regionale
Ordini degli Architetti P. P. C. del Friuli Venezia Giulia
arch. Paolo Bon



PROPOSTA DI MODIFICA**Aggiornamento professionale continuo**

A seguito i primi due trienni formativi è stato possibile conoscere le ricadute dell'applicazione delle Linee Guida redatte dal CNAPPC approvate e modificate al 1° Gennaio 2020.

Grande assente nelle modalità di erogazione dei crediti formativi è l'attività professionale che non riceve in alcun modo il riconoscimento delle necessarie attività tecniche di studio e analisi della normativa e delle attività legate al cantiere.

Si ritiene necessario inserire all'interno delle Linee Guida la riconoscibilità delle prestazioni tecniche che permettono l'aggiornamento formativo attraverso la professione e la partecipazione ad attività diverse come gruppi di lavoro, commissioni, premi e menzioni, lettura di pubblicazioni, deposito di brevetti, ecc..

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Testo vigente dal 1 gennaio 2020

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>PREMESSE</p> <p>Le presenti Linee Guida sono adottate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" in attuazione dell'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.</p> <p>L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare".</p>	<p>PREMESSE</p> <p>Le presenti Linee Guida sono adottate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" in attuazione dell'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.</p> <p>L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare".</p>
<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p>	<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;</p> <p>b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);</p> <p>c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali (punto c da chiarire e definire); L'aggiornamento professionale si realizza anche mediante le seguenti attività, a cui viene riconosciuto un valore formativo, maggiormente specificate al successivo punto 5.4:</p> <p>a. partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio;</p> <p>b. partecipazione a mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale;</p> <p>d. viaggi di studio e visite tecniche a siti di interesse;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina;</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi;</p> <p>g. attività professionali documentabili;</p> <p>h. lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali;</p> <p>i. brevetti nell'ambito dell'architettura;</p> <p>j. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
	<p>possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>
<p>2. DEFINIZIONI Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. attività formative; b. autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali; c. corsi abilitanti; d. corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo; e. credito formativo professionale; f. curriculum individuale della formazione; g. deontologia e discipline ordinistiche; h. dottorato di ricerca; i. evento formativo autorizzato; l. formazione a distanza sincrona e asincrona; m. master universitario di I e II livello; n. percorso formativo convenzionato; o. requisiti minimi dei corsi di aggiornamento; p. seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili; q. soggetto proponente; r. soggetto/ente terzo; s. altre attività 	<p>2. DEFINIZIONI Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. attività formative; b. autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali; c. corsi abilitanti; d. corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo; e. credito formativo professionale; f. curriculum individuale della formazione; g. deontologia e discipline ordinistiche; h. dottorato di ricerca; i. evento formativo autorizzato; l. formazione a distanza sincrona e asincrona; m. master universitario di I e II livello; n. percorso formativo convenzionato; o. requisiti minimi dei corsi di aggiornamento; p. seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili; q. soggetto proponente; r. soggetto/ente terzo; s. altre attività
<p>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. architettura; 2. gestione della professione; 3. deontologia e discipline ordinistiche; 4. paesaggio; 5. conservazione; 6. pianificazione. <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione</p>	<p>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. — architettura; 2. — gestione della professione; 3. — deontologia e discipline ordinistiche; 4. — paesaggio; 5. — conservazione; 6. — pianificazione. <p>A) Architettura – che comprende i seguenti sub-percorsi:</p> <p>a1) Professione</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.</p>	<p>a2) Tecnologia e strutture a3) Sicurezza e accessibilità a4) Sostenibilità a5) Valutazione e Certificazione a6) Storia e critica a7) BIM a8) Design e strumenti di rappresentazione multimediali a9) Innovazione e brevetti a10) OAR istituzionale B) Pianificazione C) Paesaggio D) Restauro e Conservazione E) Deontologia e discipline ordinistiche</p> <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.</p>
<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p>	<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 4 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Per coloro che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di reinscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si reiscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reinscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	<p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa. L'unico strumento di gestione della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal CNAPPC.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p> <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Per coloro che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di reinscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si reiscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reinscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>	<p>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>
<p>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista; • nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. 	<p>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n) Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore pari a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Al di sopra delle 20 ore di corso, fino a 60 ore, viene attribuito 0,5 CFP per ogni ora di corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista; • nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.
<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili); b. la durata dell'evento; c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3; d. le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori; e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali; f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla 	<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili); b. la durata dell'evento; c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3; d. le modalità di trattazione degli argomenti, ai fini del riconoscimento dei CFP, ogni intervento formativo dovrebbe avere una durata minima di 20 minuti, deve essere prevista un'introduzione calibrata secondo i casi, incentivando l'interazione con i partecipanti e deve essere prevista la formulazione di quesiti da parte dei partecipanti nella parte conclusiva dell'evento valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.</p>	<p>uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia prevista dibattito e/o formulazione di quesiti da parte dei partecipanti o anche dibattito/tavola rotonda, se ritenuto utile da parte degli organizzatori; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p> <p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.</p>
5.2.1 - Formazione a distanza asincrona	5.2.1 - Formazione a distanza asincrona

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.</p>	<p>Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.</p>
<p>5.2.2 - Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.</p>	<p>5.2.2 - Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.</p>
<p>5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 20 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia e materie or- dinistiche) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP).</p>	<p>5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 20 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinarie) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP).</p>
<p>5.4 - Altre attività Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e): a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC,</p>	<p>5.4 - Altre attività Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio formativo più di 15 20 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h): a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC,</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP per ogni articolo, 2 CFP per ogni monografia o pubblicazione;</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione - 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali.</p>	<p>sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 2 CFP per ogni articolo (articoli su riviste periodiche iscritte al Tribunale o portali di architettura a evidenza nazionale), 2 4 CFP per ogni monografia o pubblicazione (a cura di un editore, con codice ISBN);</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione - 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali;</p> <p>g) attività professionali, definite nell'allegato x, comprovate attraverso specifica documentazione: - titolo edilizio firmato presso un'amministrazione; - attività dei CTU al Tribunale; - attività di coordinamento dei cantieri attestata dalla notifica ASL;</p> <p>h) lettura di pubblicazioni redatte dagli Ordini territoriali: 2 CFP per ogni pubblicazione, con un massimo di 6 CFP nel triennio formativo (allegando la ricevuta di ritiro/acquisto della singola pubblicazione).</p> <p>k. brevetti nell'ambito dell'architettura;</p> <p>l. stage, tirocini, esperienze professionali espletate dagli Ordini</p> <p>Le attività specificate nel punto 5.4 sono soggette a verifica a campione da parte degli Ordini</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>5.5 - Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</p>	<p>territoriali, nelle modalità che gli stessi stabiliranno al loro interno.</p> <p>5.5 - Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti pubblici, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP.</p>
<p>5.6 - Dipendenti privati In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.</p>	<p>5.6 - Dipendenti privati In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo. E' possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti privati, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ed ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP.</p>
<p>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</p>	<p>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</p>
<p>6.1 Aspetti generali I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. L'accREDITamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.</p>	<p>6.1 Aspetti generali I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. L'accREDITamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta sulla piattaforma telematica del CNAPPC.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza.</p> <p>Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività formative di tipo frontale; 2. Attività formative a distanza (FAD) di tipo sincrono o asincrono. <p>Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei CFP assegnati.</p> <p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dell'istanza; • i dati del corso e il materiale didattico; • i dati sui partecipanti e sui crediti erogati. <p>Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per dieci anni, coincidente con il termine ordinario della prescrizione ex art. 2946 Cod. Civ, e per le verifiche delle eventuali contestazioni.</p> <p>Rimane sempre fermo per l'Ordine territoriale l'obbligo di conservazione dei dati ex art. 10 comma 2 lett b) del D.Lgs 42/2004, essendo soggetto alla tutela degli obblighi di conservazione previste per gli enti pubblici. I CFP acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico. In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.</p> <p>Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi CFP da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli</p>	<p>Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito. e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza Tutti gli eventuali eventi organizzati al di fuori del territorio di competenza, andranno concordati con i relativi Ordini territoriali di competenza.</p> <p>Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività formative di tipo frontale; 2. Attività formative a distanza (FAD) di tipo sincrono o asincrono. <p>Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei CFP assegnati.</p> <p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dell'istanza; • i dati del corso e il materiale didattico; • i dati sui partecipanti e sui crediti erogati. <p>Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per dieci anni, coincidente con il termine ordinario della prescrizione ex art. 2946 Cod. Civ, e per le verifiche delle eventuali contestazioni.</p> <p>Rimane sempre fermo per l'Ordine territoriale l'obbligo di conservazione dei dati ex art. 10 comma 2 lett b) del D.Lgs 42/2004, essendo soggetto alla tutela degli obblighi di conservazione previste per gli enti pubblici. I CFP acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico. In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.</p> <p>Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei CFP.	ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi CFP da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei CFP.
6.2 Eventi formativi organizzati dagli Ordini È di competenza esclusiva del CNAPPC e degli Ordini territoriali l'organizzazione dell'offerta formativa in deontologia e nelle discipline ordinistiche.	6.2 Eventi formativi organizzati dagli Ordini È di competenza esclusiva del CNAPPC e degli Ordini territoriali l'organizzazione dell'offerta formativa in deontologia e nelle discipline ordinistiche.
6.2.1 - Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.	6.2.1 - Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi, nonché delle modalità e delle procedure erogative e di verifica degli stessi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.
6.2.2 - Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.	6.2.2 - Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.
6.2.3 - Il CNAPPC accerta la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento professionale. In caso di mancanza dei requisiti minimi, il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.	6.2.3 - Il CNAPPC accerta la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento professionale. In caso di mancanza dei requisiti minimi, il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.
6.2.4 - Il conferimento di patrocinii da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.	6.2.4 - Il conferimento di patrocinii da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC	6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC
6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del DPR 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.	6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del DPR 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.
6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.	6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.
6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie, il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco pubblicato sulla piattaforma www awn it .	6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie, il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco pubblicato sulla piattaforma www awn it .
6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate in base alla tabella allegata al Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012 e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.	6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate in base alla tabella allegata al Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012 e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.
6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi, prima dello svolgimento degli stessi.	6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi, prima dello svolgimento degli stessi.
6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei	6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.	meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.
6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo anche su richiesta dell'Ordine territoriale.	6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo anche su richiesta dell'Ordine territoriale.
6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare, se ritenuto opportuno, le eventuali verifiche di cui al punto precedente.	6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare, se ritenuto opportuno, le eventuali verifiche di cui al punto precedente.
6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.	6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.
6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.	6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.
6.3.11 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente punto 6.3., si rinvia all'apposito Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012. In caso di eventuale discordanza tra quanto previsto nel presente punto 6.3. e quanto contenuto nel predetto Regolamento, prevarranno le previsioni contenute in quest'ultimo”.	6.3.11 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente punto 6.3., si rinvia all'apposito Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012. In caso di eventuale discordanza tra quanto previsto nel presente punto 6.3. e quanto contenuto nel predetto Regolamento, prevarranno le previsioni contenute in quest'ultimo”.
6.4 - Norme comuni	6.4 - Norme comuni
6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.	6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
La partecipazione alle repliche dell'evento formativo non dà diritto all'attribuzione di crediti formativi a coloro che hanno già acquisito i CFP per l'evento originario.	La partecipazione alle repliche dell'evento formativo non dà diritto all'attribuzione di crediti formativi a coloro che hanno già acquisito i CFP per l'evento originario.
6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.	6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.
6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali possono essere aperti alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici pre- vedano condizioni diverse.	6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali possono essere aperti alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici prevedano condizioni diverse.
6.4.4 - Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e promozione con altri Ordini territoriali.	6.4.4 - Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e promozione con altri Ordini territoriali.
<p>6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero</p> <p>È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.</p> <p>Su richiesta dell'ordine territoriale la documentazione dovrà essere tradotta.</p> <p>L'Ordine territoriale provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali ex art. 2, Il comma lett. g) del Regolamento.</p>	<p>6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero</p> <p>È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.</p> <p>Su richiesta dell'ordine territoriale la documentazione dovrà essere tradotta.</p> <p>L'Ordine territoriale provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali ex art. 2, Il comma lett. g) del Regolamento.</p>
<p>6.6 - Validazione attività formativa a posteriori</p> <p>Non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.</p>	<p>6.6 - Validazione attività formativa a posteriori</p> <p>Non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico; • le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea); • le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria); • le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. <p>L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata.</p> <p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP.</p> <p>L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.</p> <p>Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti all'estero, esclusivamente in 	<p>6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico; • le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea); • le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria); • le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2 • attività professionali, come specificate nel punto 5.4. <p>L'elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata.</p> <p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP.</p> <p>L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.</p> <p>Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);</p> <ul style="list-style-type: none"> attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche); corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. <p>In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.</p> <p>Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti all'estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari); attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche); corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa e attinenti la professione di architetto, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. <p>In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.</p> <p>Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.</p>
<p>7. ESONERI</p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;</p> <p>b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;</p>	<p>7. ESONERI</p> <p>Le richieste di esonero fanno riferimento esclusivamente al triennio formativo in corso.</p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;</p> <p>b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;</p> <p>d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente). <p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla 	<p>c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;</p> <p>d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente). <p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.</p> <p>L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p> <p>Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.</p>	<p>piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.</p> <p>L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p> <p>Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.</p>
<p>8. SANZIONI</p> <p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente.</p> <p>Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>	<p>8. SANZIONI</p> <p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente.</p> <p>Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>
<p>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su modello predisposto dal CNAPPC); • registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico; • comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; 	<p>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel registro unico deve essere data evidenza se l'iscritto è in regola con l'obbligatorietà formativa. • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su modello predisposto dal CNAPPC); • registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico;

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<ul style="list-style-type: none"> comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori. 	<ul style="list-style-type: none"> comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori.
<p>9.1 - Curriculum individuale della formazione Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste. È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p>	<p>9.1 - Curriculum individuale della formazione Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste. È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p>
<p>10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale. La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da minimo 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento. La Commissione rimane in carica un anno. Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola. L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza, viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>	<p>10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale. La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da minimo 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento. La Commissione rimane in carica un anno. Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola. L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza, viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>
<p>11. DISCIPLINA TRANSITORIA Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti Linee Guida ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. Le presenti Linee Guida si applicano</p>	<p>11. DISCIPLINA TRANSITORIA Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti Linee Guida ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. Le presenti Linee Guida si applicano</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>solo ed esclusivamente per il triennio formativo 2020-2022.</p> <p>In caso di attività autocertificate a posteriori ai sensi del punto 6.7 delle presenti Linee Guida si applicano le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.</p>	<p>solo ed esclusivamente per il triennio formativo 2020-2022.</p> <p>In caso di attività autocertificate a posteriori ai sensi del punto 6.7 delle presenti Linee Guida si applicano le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.</p>

Proposta di modifica

prima Bozza Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia

Antonio Marco Alcaro – Tesoriere OAR

Roberta Bocca – Consigliere e Delegato Formazione OAR

Alessandro Panci – Presidente OAR

Tema da trattare: **Rete Tecnica delle Professioni, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Professioni Italiane.**

La figura dell'architetto ha la necessità di essere rilanciata nella sua unicità. La figura dell'architetto deve poter avere la forza di essere ascoltata dalla società. La figura dell'architetto deve coordinarsi con le altre figure tecniche mantenendo la sua rappresentatività.

Analisi delle Criticità:

La “Rete Professioni Tecniche”, è un Associazione fondata il 26 giugno 2013. Comprende, al suo interno, i Presidenti degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti, attualmente in numero di nove, nello specifico:

- Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Chimici
- Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Geologi
- Geometri e Geometri Laureati
- Ingegneri
- Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Tecnologi Alimentari

Si legge dal sito internet, tra le iniziative, che: *la Rete interloquisce con gli Organi Parlamentari, con il Governo e con diverse Autorità.*

I suoi rappresentanti sono stati spesso auditi dalle competenti Commissioni Parlamentari su Disegni di Legge o Proposte di Legge inerenti le materie di interesse dell'Associazione. La Rete è inoltre interlocutrice del Ministero della Giustizia sulle tematiche che interessano gli Ordini e Collegi Professionali.

Particolare attenzione merita il raccordo che la Rete sta attuando tra l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed i singoli Ordini e Collegi Nazionali, sulle tematiche connesse alla trasparenza ed anticorruzione.

Sul campo delle interlocuzioni ministeriali, la Rete partecipa attivamente a gruppi di lavoro presso diversi ministeri, tra i quali il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il “Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali” è un'Associazione costituita, fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi professionali. Il CUP non ha fini di lucro e rappresenta a livello nazionale, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane.

- Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
- Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
- Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione
- Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

- Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
- Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
- Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
- Consiglio Nazionale del Notariato
- Consiglio Nazionale degli Attuari
- Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
- Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
- Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
- Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

“Professioni Italiane” è un’Associazione che nasce con lo scopo di rappresentare le istanze dei professionisti italiani, riunendo a se RTP e CUP.

Bisogna prendere atto che nell’ultimo periodo tali iniziative non hanno sortito effetti. Ci troviamo a rincorrere le continue modifiche del c.d. ‘Superbonus’, i PNRR accelera i tempi di progettazione e di gara facendo perdere l’attenzione alla qualità del progetto.

La Rete Tecnica, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali e ‘Professioni Italiane, nella loro volontà di riunire più professioni, divengono interlocutori sempre meno autorevoli e sempre più associati a associazioni di categoria piuttosto che rappresentante di una molteplicità di enti pubblici seppur non economici.

Il 14 febbraio 2022 nelle audizioni della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ove erano presenti tra gli altri (con le stesse tempistiche per presentare la propria relazione) FederCamping, Federalberghi, Consiglio nazionale dottori commercialisti, Unione Italiana Cittadini, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Collegio nazionale dei Geometri, Fondazione Inarcassa, Camera nazionale della Moda Italiana, Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e altre.

Ci si domanda se l’appartenere alla a queste Associazioni di Professioni faccia perdere forza al nostro Consiglio Nazionale inserendolo in organismi forse poco omogenei, senza riuscire a trattare con decisione i temi a cari alla nostra professione?

Da tempo parliamo di Legge dell’Architettura come una delle principali azioni del Consiglio Nazionale, pensiamo di poterla condividere con RTP, CUP, ‘Professioni italiane’ verso il Governo? O comprendiamo che già in RTP, CUP, ‘Professioni Italiane’ il titolo stesso di legge dell’Architettura’ verrebbe contestato?

Sicuramente un tavolo di confronto e discussione con le altre professioni tecniche può divenire strumento di condivisione di obiettivi comuni ma non può essere utilizzato ai fini della rappresentanza verso Ministeri e forze politiche.

Riferimenti normativi

- Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, *Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto*.
- Legge 24 giugno 1923, n. 1395, *Disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti*.

Proposte risolutive

Alla luce di quanto sopra espresso si chiede una discussione di verifica di utilità di RTP, CUP e 'Professioni Italiane' demandandole al solo ruolo di cooperazione tra professioni tecniche eliminando il loro ruolo di rappresentanza soprattutto verso il Governo, Ministeri e Enti terzi.

In particolare, nell'elencazione dei loro scopi, si ritiene necessario eliminare la rappresentanza delle stesse, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica.

In questo modo ogni Consiglio Nazionale potrà portare le proprie istanze e, se concertate, ripetere a più voci le esigenze comuni dei tanti professionisti.



Coordinamento Interregionale Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori del SUD

MOZIONI PER LA PROSSIMA CONFERENZA NAZIONALE DI MAGGIO

Documento condiviso in data _____

Il Coordinamento interregionale OAPPC del Sud, anche a seguito di quanto emerso nell'ultima Conferenza nazionale degli Ordini che si è svolta a Roma il 24 e il 25 febbraio u.u.ss., in assoluto spirito collaborativo e a tutela della nostra categoria, intendono rafforzare con un'ulteriore mozione i temi già evidenziati connessi al rispetto delle competenze professionali.

Mozione n°:

TEMA: COMPETENZE PROFESSIONALI.

Il tema, annoso ma mai nella sostanza risolto, è quello delle competenze professionali. Premesso che, come ordini, siamo assolutamente consapevoli della necessità che alla richiesta che viene dal contesto e dal mercato di una multidisciplinarietà dei profili professionali nel complesso, proprio per questo non si può prescindere dal rispetto degli specifici ambiti di competenza. Il quadro di riferimento sembrerebbe chiaro, poiché già con il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 si approvava un regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. In particolare l'art. 51 del testo recitava che *"Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo"*. L'art. 52 stabiliva che *"Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"*.

Con riferimento poi alle competenze dei geometri già l'art. 16 del R.D. n. 274/1929 recitava che, fra queste, rientravano: *"progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione"*.

Di seguito questi concetti sono stati sostanzialmente riaffermati, come di recente e nel caso specifico delle competenze dei tecnici diplomati geometri, con la sentenza n. 39230/2021 della Cassazione Civile che ha anche precisato che tali incarichi affidati ad un geometra sono nulli (come i titoli abilitativi relativi che ne conseguono) anche se dovesse sussistere un affidamento separato ad un ingegnere del progetto antisismico, scorporandone la competenza strutturale.

CRITICITÀ

In verità, come anche in altri ambiti, dobbiamo registrare un vuoto di carattere legislativo, che spesso i giudici sono chiamati a colmare.

In tal senso non si può non stigmatizzare come il riferirsi ancora al citato art. 52 del R.D. n. 2537/1925 che richiama un decreto del 1909 (il n. 364) in materia di beni culturali rappresenta una forte criticità e può introdurre, come introduce, elementi di contraddizione poiché l'originario concetto di "antichità e belle arti", è stato totalmente modificato prima dalle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e poi dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il campo di applicazione è quello dei beni culturali e dei beni paesaggistici, nel quale entrano e si confrontano i temi della tutela e della conservazione, della gestione e valorizzazione. Il Codice individua agli artt. 10 e 11 un elenco di ciò che si intende per beni culturali, mentre agli artt. 131 e 134 i beni paesaggistici, la cui competenza non può che essere riservata, sia pure non in forma integralmente esaustiva, all'architetto.

Costantemente registriamo una mancata osservanza di quanto disposto, con una evidente discrasia fra norme legislative e pronunciamenti giuridici ed esercizio della professione.

Se tutti i beni indicati agli artt. 10, 11, 131 e 134 rientrano nelle azioni di tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è evidente che si tratta di beni per cui si pone una prevalenza di competenza da parte dell'architetto.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 24 giugno 1923, n. 1395
- Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

PROPOSTE RISOLUTIVE

E' necessario un forte pronunciamento da parte del CNAPPC e di tutti gli ordini provinciali italiani, attraverso l'approvazione di una mozione che sottolinei le competenze della nostra categoria in materia di beni culturali e paesaggistici, dando mandato allo stesso CNAPPC affinché, anche attraverso le azioni giuridiche che si ritenessero utili ed indifferibili e che i singoli ordini avrebbero difficoltà ad attivare (a partire dagli specifici interventi avverso atti amministrativi in violazione di norme di legge), si adottino adempimenti consequenziali e coerenti.

MOZIONI PER LA PROSSIMA CONFERENZA NAZIONALE DI MAGGIO

Documento condiviso in data _____

Il Coordinamento interregionale OAPPC del Sud, al fine di offrire il proprio contributo alle attività del Consiglio Nazionale e della Conferenza Nazionale degli Ordini per il superamento di una serie di criticità in merito a temi che riguardano la tutela dell'architettura e del paesaggio, propongono l'inserimento all'ordine del giorno della prossima DRC e soprattutto della CNOAPPC del prossimo mese di maggio, la seguente mozione n°.

Mozione n°3: Commissioni locali per il paesaggio

TEMA

Il D. lgs n. 42/2004 introduce l'acquisizione del parere paesaggistico affidato alle Commissioni locali per il Paesaggio, prescrivendo all'art. 148 che *"la commissione e' composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"*.

Non vengono date ulteriori indicazioni nel merito e le diverse legislazioni regionali hanno normato in materia di composizione profilo professionale.

Ad esempio, con la Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20, con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 26 ottobre 2016 n. 28, la Regione Puglia ha stabilito che la CLP debba essere composta *"da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, .., tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale"*. Con la legge 6 giugno 2014, n. 13, coordinato con le successive modifiche, la regione Liguria, invece, ha, nell'albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, che prevede, fra gli altri anche i geometri laureati, nonché tutti gli iscritti allo stesso albo che abbiano frequentato un corso di specializzazione regionale in materia di paesaggio, come i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con dieci anni di esperienza professionale. La Regione Lazio, con la legge n. 12/2008 ha sinteticamente previsto che la commissione locale per il paesaggio debba essere *"composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche"*.

CRITICITÀ

Le Commissioni locali per il paesaggio sono spesso composte da figure che hanno poca attinenza con i profili richiesti dal D. Lgs. N. 42/2004. La maggior parte prevede la figura del geometra; in alcuni casi quella dell'architetto e dell'ingegnere sono poste all'interno di una unica casistica; sono sempre riportate quelle del geologo, dell'archeologo e dell'agronomo. Va da sé che i saggi e le verifiche geologiche, come quanto connesso all'archeologia preventiva sono procedimenti necessari e previsti a carico dell'esecutore dei lavori e della committenza.

Un parere preventivo in fase di autorizzazione paesaggistica costituisce adempimento ridondante.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e ss.mm.ii.

D.P.R. 139/2010 - Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

D.P.C.M del 12/12/2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

D.P.R. 31/2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata e Nota interpretativa dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 11688 dell'11/04 /2017., avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante: · Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"

Leggi regionali

PROPOSTE RISOLUTIVE

Con la mozione presentata si propone che dalla Conferenza nazionale degli Ordini APPC venga una risoluzione chiara mirante a far sì che, pur consapevoli delle differenziazioni introdotte dalle competenze attribuite in materia a livello di legislazione regionale, si individuino figure professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, all'interno delle diverse commissioni per il paesaggio.